



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n° 648/13 del R.A.C.C. in data 06.02.13, promossa

DA

- **PREFETTURA DI UDINE – MINISTERO DELL'INTERNO**,
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Trieste

appellante

CONTRO

- **(A)**

appellato

avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 63/12 del
Giudice di Pace di Latisana dep. il 29.06.12

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna
udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.;

visto l'art. 27 co. 1 lett. d) L. n. 183/11;

OSSERVATO CHE

Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2013 la Prefettura di Udine
ed il Ministero dell'Interno proponevano appello avverso la sentenza

n. 63/12 del Giudice di Pace di Latisana esponendo che in data 1 febbraio 2012 il Comando Sezione Polstrada di Udine aveva redatto un verbale di contestazione, notificato direttamente al trasgressore (A), in quanto il medesimo, in località Castions di Strada, circolava in violazione degli articoli 172 commi 2 e 3 bis, 142 comma 7 e 176 comma 21 del Codice della Strada.

Avverso il verbale suddetto (A) aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Latisana (essendo tale l'autorità che nel verbale era stata indicata come competente a decidere) e quest'ultimo, in accoglimento del ricorso, aveva emesso la sentenza oggetto di gravame.

L'appellante evidenziava che il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione rilevando che, nel caso di specie, l'ufficio giudiziario territorialmente competente avrebbe dovuto essere quello del Giudice di Pace di Palmanova ed aveva, quindi, ritenuto nullo il verbale impugnato a causa della presenza in esso dell'errata indicazione dell'autorità giudiziaria competente per l'esame dell'opposizione.

La parte appellante sottolineava che il Giudice di Pace, una volta rilevata la propria incompetenza, avrebbe invece dovuto limitarsi ad una pronuncia di rito, non entrando nel merito della questione della validità o meno del verbale impugnato.

A ciò si doveva aggiungere che l'errata indicazione contenuta nel verbale di contestazione non aveva, comunque, impedito al trasgressore di difendersi compiutamente davanti all'autorità giudiziaria.

La parte appellata non si costituiva in giudizio, pur essendole stato ritualmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza.

Reputa il Tribunale che l'appello sia fondato.

Per la corretta individuazione del giudice territorialmente competente per l'opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada occorre fare riferimento all'art. 7 del D. Lgs. N. 150/12 al cui secondo comma si legge che: "l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione" (che ripropone peraltro il criterio di cui all'abrogato art. 22 L. n. 689/81).

Nel caso di specie la violazione è stata commessa in Comune di Castions di Strada e, quindi, la competenza a decidere in ordine all'impugnazione del verbale di opposizione spettava al Giudice di Pace di Palmanova.

Il Giudice di prime cure, tuttavia, invece di limitarsi a rilevare e dichiarare la propria incompetenza, rimettendo al giudice competente per territorio la decisione in ordine al merito della vertenza e quindi anche la valutazione circa la validità o meno del verbale sotto il profilo formale, ha deciso l'opposizione, annullando il verbale e, quindi, implicitamente affermando la propria competenza a decidere.

Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente ritenuto la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. Il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del

processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. (cfr. Cass. Sent. n. 22958/10).

Vista la contumacia, nel presente grado di giudizio, del resistente e considerato che nel verbale di contestazione era stata indicata erroneamente l'autorità giudiziaria alla quale rivolgersi per l'opposizione, sono compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) accoglie l'appello;
- 2) dichiara l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Latisana in favore del Giudice di pace di Palmanova;
- 3) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio

Così deciso in Udine, il

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -